



Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e adolescenza n. 190

Allegato A) alla Deliberazione n. 1058 del - 9 NOVEMBRE 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 10 – 42124 Reggio Emilia, riconosciuta dal M.I.U.R. con decreto del 1 agosto 2006 con codice 190 – P.IVA: 02119370357, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Cinzia Gimelli, nata a Rieti (RI) il 29/11/1964 (C.F. GMLCNZ64S69H282F)

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO con sede legale in Omegna (VB), via Mazzini 117, C.F./P. IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017, dal Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione dott.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25/01/1962, residente per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda,

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998 , gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio , suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N . (Servizio Sanitario Nazionale) , nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di

emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta .

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda/Ente ospitante ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 (due) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di Specializzazione in Psicoterapia) , in veste di responsabile didattico-organizzativo , e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella

struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. il nominativo del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento ;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti , nonchè a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi, il tirocinante provvede con propria polizza personale il cui numero sarà fornito prima dell'inizio del periodo di tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso da

Sede amministrativa e didattica Via Pier Carlo Cadoppi, 10 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522430053 fax 0522496645 e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org P.I.
02119370357 -
PEC: scienceandmethod@pec.it

comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, anche tramite scambio di mail. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" de! D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 de! D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Reggio Emilia,

Omegna,

Per l'Istituto di Specializzazione
in Psicoterapia dello Sviluppo
e Adolescenza n. 190
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Cinzia Gimelli

Per l'Azienda Ospitante
Direttore/Presidente/Rappr. Legale
p. Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
per Delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE SOC GPeF
(dott.ssa Claudia SALA)